



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Ernesto Cairoli"
Via Dante, 11 21100 Varese
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250
www.liceoclassicovarese.edu.it
VAPC020001@istruzione.it - VAPC020001@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DEL LICEO E DELLE SUE PERTINENZE

Principi

Il Liceo Classico "Ernesto Cairoli", con il presente Regolamento s'impegna a far Rispettare il divieto di fumo stabilito dalla normativa vigente, con lo scopo di tutelare la salute degli studenti, del personale docente e non docente, di tutti gli utenti dell' Istituzione Scolastica.

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di promuovere la crescita della comunità scolastica, contribuendo altresì al rispetto della legge in materia di divieto di fumo nell'edificio del Liceo e nelle sue pertinenze.

Art. 1. - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24.12.1934, n. 2316, Art. 25;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14.12.1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28.12.2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.1995, 24.03.2003, 16.12.2004;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.l. del 01.02 2001, n. 44;
- D. lgs 30.03.2001, n. 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo n. 81/2008;
- C.C.N.L. SCUOLA 2006-2009;
- O.M. del Ministero della Salute del 28.09.2012;
- O. M. del Ministero della Salute del 26.06.2013;
- Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013;
- Legge 08.11.2013, n. 128.

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- d) proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- e) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- f) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali scolastici e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica;
- h) promuovere iniziative educative/informative sul tema del fumo, inserendole in un più ampio programma di educazione alla salute.

Art. 3 – Locali e spazi soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituzione Scolastica, nessuno escluso. Tale divieto è esteso anche a tutte le aree all'aperto di pertinenze dell'Istituzione Scolastica: cortile di via Morselli, cortile antistante il bar, cortile di via Dante, scale di accesso ingresso vicolo Russolo, Hortus conclusus);
2. E' altresì vietato il fumo nel tragitto tra la scuola e la palestra durante l'orario scolastico;
3. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, nei laboratori, negli spazi esterni, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995 e dell'Accordo Stato –Regioni del 16.12.2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- a) accertare la visibilità dei cartelli informativi sul divieto di fumo;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto;
 - c) contestare e verbalizzare l'infrazione al divieto di fumo, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa vigente;
 - d) notificare, tramite Dirigente Scolastico, la trasgressione alle famiglie di alunni minorenni.
2. I responsabili designati dal Dirigente Scolastico, nel momento di entrata in vigore del Regolamento sono

1. Paola Bilora;
2. Mario Iodice;
3. Rossella Grazia Longo;
4. Paola Salvia;
5. Mirella Sculco
6. Dario Sellitti.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo comunicato al Dirigente Scolastico per iscritto, rifiutare la designazione.

Inoltre i nominativi del personale designato potranno variare, di anno scolastico in anno scolastico, secondo la comunicazione che verrà fornita dal Dirigente.

Si fa infine presente che tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi dell'ora di lezione.

Art. 5 – Sanzioni

1. Tutti coloro, che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area interna ed esterna, saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Ciò vale **per docenti, genitori, personale A.T.A, studenti e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituzione Scolastica.**

2. Come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28.12.2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 311/2004, dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art. 96 del D.lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

3. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di contestazione o di notifica.

4. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

5. A norma dell'ex art. 16 della Legge n. 689/1981, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è possibile il pagamento, con effetto liberatorio, dell'importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00, oltre alle spese di notifica (qualora il verbale venga spedito per raccomandata).

6. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova dell'effettuate contestazioni e notifiche, verrà inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.

7. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

8. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9. In caso uno studente venga multato per due volte (ricidiva) il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, possono decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

10. Per il personale dell'Istituzione Scolastica vige il divieto di riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

Art. 6 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente Regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età e l'identità del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento da compilarsi in duplice copia.

- Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il modello con le istruzioni per la compilazione. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato

l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il fac-simile con le istruzioni per la compilazione.

- Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il fac-simile con le istruzioni per la compilazione. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale stesso unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il fac-simile con le istruzioni per la compilazione. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

d) Inoltrare, tempestivamente, la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Alunni.

e) I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

Art. 7 – Modalità di pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) in banca o negli uffici postali utilizzando il modello **F23** (Agenzia delle Entrate), codice tributo **131T**, **indicando come causale del versamento: *Infrazione al divieto di fumo***; riportando come codice Ente/ Ufficio : **TPJ** (codice dell'Agenzia delle Entrate di Varese);

b) presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese;

c) direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese, **indicando come causale del versamento: *Infrazione al divieto di fumo***.

2. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Varese, che provvederà in merito.

Art. 8 – Sigarette elettroniche

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica.

Art. 9 - Norme finali

1. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, con pubblicazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica sul sito web.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento, avviene con effetto immediato, dopo la pubblicazione all'Albo.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Cartello divieto con soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di Fumo

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Consolo